

OGGETTO	PERDITE DI BILANCIO E SOCIETÀ DI CAPITALE
RIFERIMENTI	ARTT. 2443 E 2447 C.C.; ART. 2482-BIS E 2482-TER C.C.
CIRCOLARE DEL	29/03/2010

Sintesi: si analizzano i comportamenti da adottare in presenza di perdite che intaccano il capitale sociale.

La disciplina da seguire in presenza di perdite di esercizio è contenuta negli articoli:

- ⇒ per le Srl: artt. 2482-bis e 2482-ter Cod. Civ.
- ⇒ per le Spa: artt. 2446 e 2447 Cod. Civ.

DETERMINAZIONE DELLA PERDITA "RILEVANTE"

A seguito dell'appuramento di una perdita di esercizio, gli amministratori devono verificare se attivarsi secondo i citati articoli di legge; la perdita d'esercizio, tuttavia:

⇒ deve essere **assunta al netto delle riserve** del patrimonio netto.

UTILIZZO DELLE RISERVE A COPERTURA PERDITE – PRIORITA' DI UTILIZZO

Il Codice civile nulla dispone in merito; tuttavia, la dottrina e la Giurisprudenza prevalente di merito indicano il seguente ordine:

Riserve del Patrimonio netto	Descrizione
riserve facoltative (ad escl. dei versamenti soci in c/capitale)	Es.: riserve straordinarie di utili
riserve statutarie	Presenti se lo statuto obbliga a degli accantonamenti ulteriori rispetto a quelli minimi di legge
riserve di rivalutazione	
riserva legale	Ammontare dell'accantonamento di 1/20 degli utili annuali, fino a capienza di 1/5 del capitale sociale)
ris. sovrapprezzo quote	
versamenti soci	Es: "in conto capitale"; in "conto futuro aumento di capitale"
Utili del periodo successivo	(v. oltre)

Principio contabile n.28.

*L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, nel prendere atto di tale riduzione, stabilisce quali poste del patrimonio netto **dovranno essere intaccate per prime** per la copertura della perdita. A tal riguardo, occorrerà tenere conto che le riserve sono sottoposte ad una disciplina vincolistica varia, inerente alla loro disponibilità per la distribuzione ai soci. Per il principio della tutela dei creditori, **si dovranno intaccare per prime le riserve disponibili esistenti**: se il loro ammontare complessivo supera quello della perdita, nella delibera assembleare dev'essere anche stabilito quali di tale riserve ridurre. Se si devono intaccare anche le riserve vincolate si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, partendo da quelle per le quali esso è meno rigido."*

Corte di Cassazione - sentenza 6//1999, n.12347

*"È principio che le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, **debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale.**"*


Note:

priorità d'utilizzo: spesso il verbale dell'Assemblea che approva il bilancio dispone la generica compensazione della perdita d'esercizio "con le riserve disponibili in bilancio"; si noti che il mancato rispetto della priorità non è stata di fatto considerata fonte di responsabilità in capo agli amministratori capitale sottoscritto: il capitale va assunto per quello sottoscritto, a nulla rilevando che sia versato.

DIVERSE FATTISPECIE DI PERDITA

Il Codice Civile ha suddiviso la gravità delle diverse situazioni di deficit aziendale, distinguendo tra perdite:

- che riducono il capitale sociale **di oltre un terzo** (spa: art. 2446 – srl: art. 2482-bis)
- che riducono il capitale sociale **al di sotto del minimo legale** (spa: art. 2447 – srl: 2482-ter).

Capitale sociale minimo:

Srl: €. 10.000

Spa: €. 120.000

La verifica deve essere effettuata azzerando in *primis* tutte le riserve esistenti in bilancio.

CASO – Srl:

Capitale sociale	€ 60.000
Riserva legale	€ 4.000
Riserve straordinarie	€ 10.000
Patrimonio netto	€ 74.000

I due elementi da tenere in considerazione sono:

- il terzo del Capitale sociale € 20.000 (60.000 x 1/3= 20.000)
- il capitale minimo previsto dalla legge € 10.000 (minimo di legge)

LA PERDITA NON SUPERA IL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE

Non esiste alcun obbligo di natura civilistica.

ESEMPIO1: nel caso precedente si abbia:

perdita esercizio 2009: € 14.000

la perdita di €. 14.000 viene coperta:

- per €. 10.000 dalla riserva straordinaria
- per €. 4.000 dalla riserva ordinaria
- non "tocca" il capitale sociale

L'Assemblea delibera la copertura della perdita in compensazione con le riserve disponibili in bilancio.

30/04/2010

<i>Diversi</i>	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	14.000
RISERVA STRAORD.			10.000
RISERVA LEGALE			4.000



Utilizzo delle riserve: per quanto sia opportuno compensare la perdita d'esercizio, riducendo le riserve in bilancio, la giurisprudenza non ritiene comunque valido mantenere in bilancio la situazione ante compensazione (omettendo, in sostanza, la registrazione di cui sopra), essendo anche possibile distribuire utili (senza che scatti il divieto dell'art. 2433 c. 3 CC) o aumentare il capitale sociale.

ESEMPIO2: nel caso iniziale si abbia: **perdita esercizio 2009: € 24.000**

La perdita di €. 24.000 viene coperta:

- per €. 10.000 dalla riserva straordinaria
- per €. 4.000 dalla riserva ordinaria
- "tocca" parzialmente il capitale sociale per €. 10.000
- non riduce il capitale di oltre un terzo (dovrebbe ridurlo per oltre 20.000 €.)





Note: non esiste alcun problema di natura civilistica; la riduzione del capitale (ad € 50.000) non è ritenuta obbligatoria.

L'Assemblea delibera il "riporto a nuovo" della perdita non coperta dalle riserve:

30/04/2010			
Diversi	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	24.000
RISERVA STRORD.			10.000
RISERVA LEGALE			4.000
PERDITE PREGRESSE			10.000

LA PERDITA SUPERA 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE



Art. 2482-bis c. 4: "Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio"

ESEMPIO3: nel caso iniziale si abbia: **perdita esercizio 2009: € 44.000**

La perdita di € 44.000 viene coperta:

- per € 10.000 dalla riserva straordinaria
- per € 4.000 dalla riserva ordinaria
- "tocca" parzialmente il capitale sociale per € 30.000
- riduce il capitale di oltre un terzo (infatti riduce il capitale di oltre i € 20.000), ma non sotto il minimo legale:

Capitale sociale 60.000 – perdita residua (non coperta) 30.000 = capitale sociale residuo 30.000

scattano per gli amministratori gli obblighi imposti dall'art.2482-bis C.C.

ADEMPIMENTI:

A) AMMINISTRATORI: all'appuramento della perdita, devono senza indugio:

- predisporre una situazione "patrimoniale" da depositare presso la sede legale
- convocare "senza indugio" l'Assemblea per deliberare nel merito
- adoperarsi in conseguenza alle deliberazioni assunte in Assemblea

Note:

⇒ **RELAZIONE AL BILANCIO:** è del tutto analoga alla fattispecie di perdita che porta il capitale sotto il minimo legale, al quale si rimanda.

⇒ **CONVOCAZIONE:**

- **dovrà fare menzione della situazione** (o quantomeno contenere il riferimento all'art. 2482-bis CC), anche se nei termini "ordinari" di convocazione (es: al 30 aprile dell'anno successivo), in modo da rendere editti i soci degli impegni che saranno tenuti ad assumere
- **Assemblea Straordinaria:** la norma richiama l'assemblea "per l'approvazione del bilancio" (quella ordinaria); tuttavia, in tale sede sarà preclusa la via alternativa della riduzione del capitale (in quanto modifica di Statuto, richiede l'assemblea straordinaria)
- **"senza indugio":** la giurisprudenza di merito ammette sostanzialmente la convocazione nei termini ordinari (entro 4 mesi dal termine dell'esercizio), considerato che non vi è una urgenza assoluta (la perdita potrà essere accantonata in bilancio per 1 anno, infatti).



B) ASSEMBLEA: deve deliberare alternativamente come segue:

- 1) di **ridurre il capitale sociale** (in proporzione alla perdita non coperta dalle riserve)
- 2) di **coprire la perdita con apporto dei soci** (versamenti c/capitale o rinunce a crediti dei soci - Cass. Sent. 03/12/1980 n.6315 e 29/10/1994 n. 8928)
- 3) di **riportare la perdita in attesa dell'esito dell'esercizio successivo:** se l'anno successivo la perdita:
 - a) **risultati diminuita a meno di un terzo:** qualsiasi obbligo viene meno
 - b) **non risulti diminuita a meno di un terzo:** occorre procedere alla riduzione del capitale per l'intera perdita residua.

Caso 1): gli amministratori sono tenuti a convocare una successiva Assemblea straordinaria per dar luogo alla riduzione del capitale sociale (modifica statutaria con obbligo di rogito notarile).

Caso 2a): i soci effettuano un **versamento in c/capitale il giorno dopo la delibera:**

01/05/2010			
BANCA	a	RISERVA DI VERSAMENTI SOCI	30.000
01/05/2010			
RISERVA DI VERSAMENTI SOCI	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	30.000



Note:

- **versamento parziale:** il versamento che non copra l'intera perdita, anche se porta il capitale al di sopra del terzo, non sarà ritenuto sufficiente ad assolvere integralmente gli obblighi degli amministratori; **ove esso, tuttavia, fosse stato effettuato entro il 31/12/2009, non sarebbero scattati gli obblighi di cui all'art. 2482-bis** (essendovi un riserva "già disponibile" al termine dell'esercizio che avrebbe compensato la perdita 2009 prima della verifica del supero del terzo)
- **il versamento in c/capitale:** secondo i Principi contabili, va **contabilizzato solo al momento del versamento**, non essendo ammessa la scrittura contabile in presenza di una mera "promessa" di versamento da parte dei soci. Tuttavia, una promessa in tal senso potrà ben assolvere gli obblighi degli amministratori ove sia verificata la effettiva solvibilità dei soci; sugli stessi graverà in tal caso l'onere di vigilare sul successivo versamento, eventualmente attivando il recupero coattivo.

Caso 2b): i soci rinunciano ad un proprio credito (es: finanziamento soci, fruttifero o meno):

01/05/2010			
DEBITI VS. SOCI C/FINANZIAMENTI	a	RISERVA DI VERSAMENTI SOCI	30.000
01/05/2010			
RISERVA DI VERSAMENTI SOCI	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	30.000



Note: è consigliato per gli amministratori dare data certa all'atto (fax, PEC, timbro postale, ecc.). Vale quanto detto al punto precedente in merito alla copertura "parziale" della perdita, in presenza di crediti insufficienti a coprire interamente la perdita



COPERTURA CON UTILIZZO DELL'UTILE INFRANNUALE

E' ammessa la copertura mediante utilizzo dell'utile maturato nella frazione di periodo successiva a quella di riscontro della perdita (utile infrannuale 2010 negli esempi citati - Cass. Sent. 23.03.2004, n. 57140, per quanto altra giurisprudenza sia contraria).
Tale risultato (da potersi congruamente dimostrare) concorrerà unitamente alle riserve già in bilancio ad abbattere la perdita prima della verifica del supero del terzo del capitale.
Parte della Dottrina afferma che sia corretto destinare l'utile 2010:

- **prima:** ad accantonamento a **riserva legale** (5% finchè non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale)
- **successivamente:** a **copertura della perdite**, in ossequio al principio di tutela dei terzi.



Caso 3: l'Assemblea delibera il "riporto a nuovo" della perdita non coperta dalle riserve:

30/04/2010

PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	a	DIVERSI	44.000
	a	RISERVA STRORD.	10.000
	a	RISERVA LEGALE	4.000
	a	PERDITE PREGRESSE	30.000

L'anno successivo: l'esercizio 2010 riporta:

A) un utile di €. 1.000: la perdita 2009 al netto dell'utile 2010 non riduce più il capitale sotto al terzo (le perdite pregresse divengono pari a 30.000 – 1.000 = €. 29.000, inferiori a 1/3 di 60.000); vengono meno gli adempimenti ex art. 2482-bis:

30/04/2010

PERDITE PREGRESSE	a	UTILE D'ESERCIZIO	1.000
-------------------	---	-------------------	-------

B) una perdita: occorre ridurre il capitale sociale.



Note: non è più possibile attendere oltre e inoltre:

- non è **teoricamente** più possibile procedere ad un versamento/rinuncia a crediti dei soci (v. oltre)
- la riduzione del capitale dovrà tener conto della perdita 2009 + perdita 2010 (posizione prevalente in dottrina).



Art. 2482-bis c. 4: "Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio"

RACCOMANDATA A/R

Egregio Sig. ...

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

La presente per convocare l'Assemblea ordinaria dei soci presso la sede legale in via per il giorno

30 Marzo 2010 ad ore 18.00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- *) Bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis e Nota Integrativa dell'esercizio chiuso al 31/12/2009
- *) **Provvedimenti a norma dell'art. 2482-bis Cod. Civ.**
- *) Varie ed eventuali.

Potranno partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti a libro soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza...

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

LA PERDITA RIDUCE IL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE



Art. 2482-ter: "Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società"

ESEMPIO4: nel caso iniziale dell'esempio1 si abbia: **perdita esercizio 2009: €. 70.000**

La perdita di €. 70.000 viene coperta:

- per €.10.000 dalla riserva straordinaria
- per €.4.000 dalla riserva ordinaria



- “tocca” parzialmente il capitale sociale per €56.000
 - 1° verifica: la perdita eccede il terzo ($56.000 > 1/3$ di 70.000); si procede con l’analisi
 - 2° verifica: riduce il capitale al di sotto del minimo di legge - infatti riduce il capitale ad €4.000

Capitale sociale 60.000 – perdita residua (non coperta) 56.000 = capitale residuo €4.000

scattano per gli amministratori gli obblighi imposti dall’art. 2482-ter C.C. (art. 2447 per le spa)



ALTRO ESEMPIO: società immobiliare si costituisce nel 2009 con soli € 10.000 di capitale sociale (versato in contanti per ¼) a patrimonio netto.

Nel 2009 subisce una **perdita di € 2.000** (a causa dei costi non capitalizzabili alla costruzione):

⇒ la perdita “tocca” il capitale sociale per il suo l’intero importo e lo **porta sotto il “minimo”**

⇒ **ma non eccede il terzo ($2.000 > 1/3$ di 10.000)**

⇒ pertanto **non scattano gli obblighi dell’art. 2482-ter.**

N.B.: in tal senso il dettato normativo, per quanto la conclusione non sia del tutto condivisa in dottrina.

ADEMPIMENTI:

A) AMMINISTRATORI: all’appuramento della perdita, devono **“senza indugio”** operare come nel caso precedente, cui si rimanda (perdite inferiori a 1/3 del capitale).

NOTE:

⇒ **RELAZIONE AL BILANCIO:**

- **solo Stato patrimoniale:** non è obbligatorio né il Conto economico né la Nota Integrativa (che rimangono facoltativi se non si è in sede di approvazione del Bilancio di esercizio)
- **criteri di stesura:** secondo gli **stessi criteri del bilancio d’esercizio** (criteri “di funzionamento” e non di liquidazione”), ma con un livello di analiticità che potrà essere meno accentuato
- **aggiornamento:** la situazione patrimoniale va aggiornata ad una **data non anteriore di oltre 60 giorni rispetto alla data di convocazione** dell’assemblea (Corte D’Appello di Milano, 15.5.1991 e 2.7.1995 – Tribunale di Milano 10.10.1994 e 18.1.1995); essa, tuttavia
- può essere sostituita dal bilancio d’esercizio, a condizione che:
 - alla data dell’assemblea non siano trascorsi più di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
 - o, nel caso in cui sia trascorso un lasso di tempo maggiore (comunque non superiore a 180 giorni) gli amministratori attestino che non si sono verificati eventi tali da aver significativamente inciso sulla dimensione della perdita
- **debitamente commentata:** nelle ragioni che hanno portato alla perdita (i soci avranno una quantificazione economica della perdita solo in occasione dell’approvazione ordinaria del bilancio)
- **relazione del Collegio sindacale:** va allegata la relazione sulla situazione patrimoniale del Collegio Sindacale (se istituito)
- **deposito presso la sede:** da eseguire 8gg prima l’adunanza, ove lo statuto non disponga diversamente) è stato considerato obbligo inderogabile dallo Statuto da giurisprudenza datata; a seguito della riforma del 2004, si ritiene che lo Statuto possa prevederne l’esonero.

⇒ **CONVOCAZIONE:**

- **dovrà sempre fare menzione della situazione** (o quantomeno contenere il riferimento all’art. 2482-ter CC)
- **Assemblea Straordinaria:** la norma richiama deliberazioni di **esclusiva pertinenza dell’Assemblea straordinaria** (l’ipotesi di liquidazione non è contemplato nell’art. 2482-ter, infatti)
- **“senza indugio”:** v. oltre



B) ASSEMBLEA: deve deliberare alternativamente:

- 1) di operare sul capitale come segue:
 - a. azzerare il capitale sociale
 - b. coprire le eventuali perdite eccedenti il capitale (cd. "capitale sottozero")
 - c. riaumentare il capitale sociale ad almeno € 10.000 (€ 120.000 se Spa)
- 2) la trasformazione in società di persone (snc o sas)
- 3) la messa in liquidazione della società.

CASO 1) – AUMENTO DI CAPITALE: in sede Assemblea straordinaria il rogito:

- ⇒ per prima cosa: azzerare il capitale sociale in compensazione con le perdite
- ⇒ in secondo luogo: dà conto degli apporti dei soci a copertura delle perdite eccedenti (in assenza di copertura non è ammesso aumentare il capitale e la società deve optare per una delle altre 2 soluzioni)
- ⇒ in terzo luogo: aumenta il capitale sociale:
 - almeno a € 10.000
 - con attribuzione del diritto d'opzione anche ai soci che non hanno partecipato alla copertura delle perdite eccedenti di cui al punto precedente (i soci "dissenzienti" tengono "in scacco" gli altri).

Capitale sociale	€ 60.000
Riserva legale	€ 4.000
Riserva straordinaria	€ 10.000

Caso: nell'esempio4 la perdita sia di € 100.000
Il notaio azzerare il capitale:

	30/03/2010		
Diversi	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	74.000
CAPITALE SOCIALE			60.000
RISERVA LEGALE			4.000
RISERVE STRAORDINARIA			10.000

I soci **Tizio e Caio versano** la differenza a copertura della perdita:

	30/04/2010		
RISERVA DI VERSAMENTI SOCI	a	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	26.000

I soci Tizio e Caio **e Sempronio sottoscrivono** il nuovo capitale sociale:

	30/03/2010		
SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	a	CAPITALE SOCIALE	10.000

Versando il solo 25%:

	30/03/2010		
Diversi	a	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	10.000
BANCA			2.500
DECIMI DA RICHIAMARE			7.500

CASO 2) – TRASFORMAZIONE: nella trasformazione regressiva, come nel caso di specie:

i soci illimitatamente responsabili della neocostituita società (cioè tutti i soci nelle Snc ed i soli accomandatari se Sas): rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali "anteriori" (quelle maturate in capo alla Srl/Spa).

CASO 3) – LIQUIDAZIONE: si noti che, a partire dal 2004:

- ⇒ non esistono più ipotesi di messa in liquidazione "automatica" (neppure per perdita del capitale)
- ⇒ ma necessita l'iscrizione al Registro Imprese dell'atto che la accerta (delibera del CdA che appura una causa di liquidazione prevista dallo Statuto) o la delibera (Assemblea, con le maggioranze di statuto).



RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI: dal 2004 la situazione è totalmente mutata:

- **in precedenza:** si trovano a rischiare di operare quali "liquidatori di fatto" (fino al 2004 era peraltro previsto il divieto assoluto di nuove operazioni, pena la responsabilità solidale per i nuovi debiti contratti)
- **attualmente:** grava il **solo onere di comunicare tempestivamente la situazione liquidatoria** (da deliberare a cura dell'Assemblea, nel caso di specie) rispondendo solo dei **danni causati per la eventuale tardività della iscrizione al Registro Imprese** (per tale motivo per cui è importante agire tempestivamente, in presenza capitale sociale sotto il minimo di legge).

Nota: il fatto appare ancora più importante considerata l'abitudine di molti giudici fallimentari di contestare agli amministratori le valutazioni di bilancio fatte nei bilanci già depositati al fine di retrodatare lo stato di "liquidazione" e **coinvolgere il patrimonio personale degli amministratori** di Srl/Spa nel fallimento.

Attualmente il fatto potrà avere effetto:

- solo in presenza di precedente contestazione di "false comunicazioni sociali" del curatore fallimentare
- non anche previa semplice constatazione giudiziale che il capitale era finito sotto il minimo legale.

In molti casi ciò è avvenuto a causa iscrizioni in bilancio (es: immobili iscritti con criteri di funzionamento, "al costo" o al valore di una rivalutazione di legge) a valore nettamente superiore a quello di realizzo (criterio di liquidazione).

TERMINE "SENZA INDUGIO"

Si pongono in generale due ordini di problemi:

- 1) **intervallo massimo** che può decorrere tra l'appuramento della perdita e la convocazione
- 2) **termine entro cui va "appurata" la perdita.**

1) INTERVALLO DI TEMPO

Il legislatore non ha indicato un termine perentorio entro il quale provvedere alla convocazione dell'assemblea; la giurisprudenza ha assunto decisioni contrastanti

Tribunale di Milano:



"l'obbligo degli amministratori di convocare l'assemblea **senza indugio non è rigoroso**, perché l'urgenza va intesa in termini ragionevoli" pur non essendo rilevante per il medesimo Tribunale (25.1.1954 e 6.2.1998) "l'intenzione di rinviare la convocazione nella speranza di futuri guadagni anche prossimi derivanti dalla futura cessione di un cespite o della futura copertura della perdita".

È tuttavia escluso:

"che l'adempimento di siffatto obbligo sia lasciato alla discrezionalità degli amministratori che devono invece convocare l'assemblea con la **massima sollecitudine possibile**, al fine di prendere i provvedimenti del caso e di portare a conoscenza dei terzi la situazione della società" (Cassazione penale, 5.2.1998).

Studio Notariato 11.12.2001



"l'urgenza deve essere intesa in **modo ragionevole**, tenendo soprattutto conto del fatto che, durante l'esercizio non è facile la rilevazione di eventuali perdite".

La dottrina, in parte, ritiene che il consiglio di amministrazione possa deliberare di non procedere all'immediata convocazione dell'assemblea qualora ritenga:

"ragionevolmente prevedibile che la perdita possa essere riportata al di sotto del terzo entro breve tempo".



Il Tribunale di Milano ha sentenziato che la situazione patrimoniale, da sottoporre all'assemblea, "**non può essere anteriore di oltre sessanta giorni rispetto alla data di convocazione**", e di conseguenza il termine "**indugio non dovrebbe superare i sessanta giorni**" (Corte D'Appello di Milano, 15.5.1991 e 2.7.1995 – Tribunale di Milano 10.10.1994 e 18.1.1995).

L'art. 2631 C.C. prevede poi che:



"Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi **trenta giorni** dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. ..."



2) **TERMINE ENTRO CUI VA "APPURATA" LA PERDITA**

Non è chiaro, in dottrina né in giurisprudenza, se la perdita vada appurata:

- esclusivamente entro i termini ordinari per la formazione del progetto di bilancio
- oppure vi sia un obbligo costante di monitoraggio della situazione economica, tale da indurre gli amministratori a procedere a verifiche periodiche in presenza di perdite presunte.

Se si avalla:

la prima tesi: i 60gg decorrono dalla data in cui il CdA approva il progetto di bilancio

la seconda tesi: i 60gg decorrono dalla data della "conoscibilità" della perdita, secondo un prudente apprezzamento degli amministratori.

CONSIDERAZIONI

Si deve infine considerare quanto segue.

OBLIGHI PROCEDURALI: la giurisprudenza di merito (così come la dottrina maggioritaria):

⇒ in presenza di capitale ridotto sotto il minimo legale **al termine dell'esercizio**

⇒ non ha ritenuto inderogabile l'obbligo di azzeramento del capitale + successiva ricostituzione

⇒ ma il solo **obbligo "sostanziale" di ricostituzione del capitale** entro termini ragionevoli (Trib. Di Genova sent. 12/02/2002)

Esempio: capitale sociale €. 10.000 (nessuna riserva in bilancio); perdita esercizio 2009: €. 4.000

Trattandosi di perdita > a 1/3 del capitale:

- **precedente giurisprudenza**: riteneva obbligatorio **recarsi di notaio** (con relativi oneri)
- **attualmente**: si ritiene non sanzionabile un mero **versamento c/capitale che azzeri la perdita**, anche se il versamento è effettuato nel 2010 (in quanto si soddisfa in toto la "tutela dei terzi creditori" e non si lede alcun diritto dei soci)

In conclusione: appare piuttosto chiara la propensione della giurisprudenza più recente a porre maggiore attenzione:

- non tanto agli "sforzi" degli amministratori di essere ligi ai dettami di legge
- quanto al loro atteggiarsi nel tutelare il patrimonio sociale (e quindi la tutela dei terzi creditori) in modo concreto

Esempio:

- sarà visto con maggior favore l'amministratore che, pur di far proseguire l'attività e pertanto mantenere viva l'integrità del patrimonio (avviamento, ecc.) conceda una congrua dilazione ai soci che intendano effettuare versamenti a copertura perdite (purchè sia valutata la loro concreta solvibilità, anche a mezzo di garanzie reali o personali)
- piuttosto che l'amministratore che ha proceduto a sopravvalutazioni di bilancio (o abbia evitato svalutazioni dell'attivo) che rispetti formalmente tutte le scadenze di convocazione, ecc.

PATRIMONIO NETTO (già al netto della perdita d'esercizio)	ADEMPIMENTI
Superiore al capitale sociale	Nessun obbligo di copertura delle perdite.
Inferiore al capitale sociale, ma la riduzione è inferiore ad un terzo	Nessun obbligo di copertura delle perdite
Scende al di sotto dei due terzi del capitale sociale, ma non al di sotto del minimo di legge	L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea. Se entro l'esercizio successivo il patrimonio netto non è tornato al di sopra dei due terzi del capitale sociale, emerge l'obbligo di abbattimento del capitale sociale.
Scende sotto il minimo di legge ma non al di sotto dei due terzi del capitale sociale	Nessun obbligo di riduzione del capitale sociale.

